



Decreto Dirigenziale n. 225 del 12/09/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D. Lgs n. 152/06, art. 269, comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO con sede impianto nel Fisciano, Via Ponte
Don Melillo n. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il prof. ing. Raimondo Pasquino in qualità di Rettore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, ha presentato in data 14.08.2012 prot. 619862, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Ponte Don Melillo n. 1, per le caldaie preposte al riscaldamento degli ambienti del Campus Universitario;

- che in data 13.05.2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 25.06.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che preso atto della documentazione integrativa, presentata dall' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO in sede di Conferenza, ed acquisita al prot. n. 451899, si è conclusa con il rinvio ad altra seduta per consentire al Comune di Fisciano di acquisire la copia cartacea di detta documentazione per esprimere il parere di competenza;

- che in data 10.09.2013, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs 152/06, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del Decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta del quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera compilato in ogni sua parte, redatto secondo il format predisposto dal Settore Ecologia di Salerno e sottoscritto da tecnico abilitato.

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Classe	Concentrazione (mg/Nmc)	Fl. di massa (Kg/h)
E1	Generatore CD1	Polveri	-	<5	<100
		Anidride carbonica	-	9,60%	
		Ossidi di Zolfo	V	<1	<20
		Monossido di Carbonio	-	3	59
		Ossidi di Azoto	V	41	809
E2	Generatore CD2	Polveri	-	<5	<100
		Anidride carbonica	-	9,30%	-
		Ossidi di Zolfo	V	<1	<20
		Monossido di Carbonio	-	2	36
		Ossidi di Azoto	V	46	817
E3	Generatore CD3	Polveri	-	<5	<100
		Anidride carbonica	-	6,40%	-
		Ossidi di Zolfo	V	<1	<20
		Monossido di Carbonio	-	3	51
		Ossidi di Azoto	V	54	911
E4	Generatore CD4	Polveri	-	<5	<100
		Anidride carbonica	-	4,70%	-
		Ossidi di Zolfo	V	<1	<20
		Monossido di Carbonio	-	3	44
		Ossidi di Azoto	V	59	867
E5	Generatore CD5	Polveri	-	<5	<100
		Anidride carbonica	-	3,80%	-
		Ossidi di Zolfo	V	<1	<20
		Monossido di Carbonio	-	1	14
		Ossidi di Azoto	V	37	523

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni

superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 10.09.2013, con nota del 11.09.2013 prot. 627137, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 07.02.2014, prot. 91621, l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 10.09.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO con nota acquisita il 29.07.2014, prot. 527225, ha trasmesso l'attestazione del versamento effettuato a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che in data 11.09.2014, prot. 599282, l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO ha comunicato il nuovo Rappresentante Legale nella figura del Rettore Prof. Aurelio Tommasetti, nato a Napoli il 02.05.1966;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, con sede nel Comune di Fisciano, Via Ponte Don Melillo n. 1, Legale Rappresentante in qualità di Rettore prof. Aurelio Tommasetti, nato a Napoli il 02.05.1966, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per le caldaie preposte al riscaldamento degli ambienti del Campus Universitario, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere

redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** all' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

-di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera l' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **inviare** copia del presente decreto all' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Fisciano;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta